

RELAZIONE DI ALESSANDRA MENELAO
RESPONSABILE NAZIONALE DEI CENTRI DI ASCOLTO UIL

CONGRESSO - INTERNAZIONALE UILPA ESTERI
29 - 31 OTTOBRE 2013

“I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano; lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell’umanità; il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l’umanità”

(Kofi Hannan)

IL FEMMINICIDIO E LO STALKING

Nel 2013 è uscito il rapporto dell’organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla prevalenza e gli effetti della violenza. Abbiamo i numeri da un organo ufficiale mondiale:

Prima credo che dobbiamo fare nostra la frase di BAN -KI-MOON : “LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NON E’ MAI ACCETTABILE, NON E’ MAI SCUSABILE, NON E’ MAI TOLLERABILE”

L’OMS ha riscontrato che il 35% delle donne nel mondo hanno avuto esperienza di violenza fisica, sessuale dai propri partner intimi o, in casi minoritari, da persone con cui non hanno mai avuto relazioni intime (7%)

Le donne che hanno subito violenze fisiche o sessuali hanno riscontrato numerose conseguenze di salute.

Globalmente si calcola che le donne che hanno subito violenza rappresentano una percentuale che va dal 23 al 37% con una media del 30%, nello specifico i dati sono:

➤ AFRICA	36,6
➤ AMERICHE	28,8
➤ MEDITERRANEO DELL’EST	37
➤ EUROPA	25,4
➤ SUD EST ASIATICO	37,7
➤ WEST	24,6

Per quanto riguarda la prevalenza rispetto all'età l'OMS riporta i seguenti dati:

ETA'	%
15 - 19	29.4
20 - 24	31.6
25 - 29	32.3
30 - 34	31.3
35 - 39	36.6
40 - 44	37.8
45 - 49	29.2
50 - 54	25.5
55 - 59	15.1
60 - 64	19.6
65 - 69	22.2

I numeri nel mondo, quindi, non sono per niente incoraggianti.

E IN ITALIA?

La situazione non è certo migliore.

Nel nostro paese si calcola che una donna ogni due uccisa dal partner.

GIA UCCISA!

Oramai non ci si limita più solo a violentare fisicamente, sessualmente e psicologicamente una donna.

NO!

LA SI UCCIDE! LA SI UCCIDE! FEMMINICIDIO!

Sempre secondo l'OMS la prima causa di uccisione nel mondo delle donne tra i 16 ai 44 è l'omicidio da parte >>>>>>>> dei propri partner.

Omicidi di genere perché gli uomini vogliono colpire le donne.

Donne uccise dai propri partner

FIGLIE UCCISE dai propri padri e fratelli perché si rifiutano di sottomettersi ai voleri etici e religiosi dei maschi di famiglia.

La colpa di queste donne è solo quella di aver trasgredito al ruolo ideale di donna imposto dalla tradizione, di essersi prese la libertà di decidere deliberatamente e autonomamente delle proprie vite.

DONNE CHE HANNO PAGATO E CHE PAGANO CON LA PROPRIA VITA L'AUTODETERMINAZIONE .

La colpa però non è solo degli uomini che vogliono controllare e possedere le donne; anche la società e il contesto culturale ha la sua responsabilità.

La parola femminicidio infatti, nasce in Messico, in una cittadina (CIUDAD JARES) al confine tra Messico e Stati Uniti, dove nel 1992 più di 4.500 donne sono scomparse e più di 650 furono trovate stuprate, torturate, uccise e abbandonate ai margini del deserto.

Le donne attiviste Messicane si sono mosse e hanno denunciato questi fenomeni di violenza.

Hanno vinto riuscendo a far passare un principio generale che poi è diventato mondiale: La sentenza Campo Algodonero riconosce una identità giuridica al femminicidio quale omicidio di una donna per motivi di genere e come violazione dei diritti umani.

In Italia la situazione è preoccupante: Su 10 femminicidi 8/9 sono preceduti da altre forme di violenza come atti persecutori.

Da un punto di vista etimologico la parola stalking deriva dal verbo inglese "to stalk" che a sua volta deriva dall'inglese *stealcian* che indica "camminare furtivamente, avvicinamento della selvaggina [preda] con cautela rimanendo nascosti e appartati. In tale accezione ci si riferisce alla caccia degli animali.

Nella trasposizione scientifica lo stalking è il comportamento persecutorio - sua traduzione con la terminologia italiana specifica e giuridica - è un comportamento dannoso che comprende comunicazioni e intrusioni indesiderate ripetutamente inflitte da un individuo nei confronti di un altro. Il comportamento persecutorio è dannoso per la vittima perché indesiderato; per tale motivo viene considerato un crimine "definito dalla vittima". In altri termini non sono le intenzioni di chi mette in atto la persecuzione a costituire gli elementi identificativi, ma le reazioni alle attenzioni indesiderate dei destinatari che, nel momento in cui si sentono vittime, creano l'evento dello stalking.

Le azioni persecutorie, ovviamente, non sono, spesso, diverse dai comportamenti di corteggiamento.

Dove è la differenza?

Risiede nel fatto che l'oggetto delle persecuzioni considera tali comportamenti indesiderati provocandone una reazione negativa.

Possiamo cominciare a delineare tre caratteristiche centrali dello stalking partendo dall'assunto che esso è una condotta ripetuta, indesiderata e che provoca nella vittima una reazione indesiderata e negativa nel destinatario.

La definizione generale dello stalking prevede che i comportamenti sono:

1. ripetuti e diretti verso una determinata persona;
2. percepiti come sgraditi e intrusivi per chi li riceve;
3. inducono paura e preoccupazione per chi li riceve.

Il comportamento persecutorio consiste in un processo di interazione e comunicazione tra persecutore/trice e perseguitato/a, fra molestatore/trice e molestato/a.

Generalmente la maggior parte delle volte noi sappiamo cosa pensiamo e, conosciamo, alcune volte, cosa pensiamo che gli altri stanno pensando, ma tutto che possiamo realmente sapere di un altro è il modo in cui si comporta con noi.

Le definizioni operative del comportamento persecutorio sono utilizzate dagli esperti e dai ricercatori. Le vittime degli agiti di stalking possono aver subito tali comportamenti senza che li abbiano etichettati a livello percettivo come comportamenti molesti; i persecutori da canto loro possono non percepirsi tali. Le ragioni possono essere svariate: la vittima potrebbe essere ignorante riguardo al fenomeno poi non vogliono acquisire un'identità di vittima stigmatizzata. Li percepisce e giustifica le sue azioni in nome della relazione e dell'amore. Le definizioni operative elencano una serie di comportamenti e di criteri: se si soddisfano un certo numero di quesiti che devono essere ripetuti nel tempo e frequenti allora si è vittima delle azioni di persecuzione.

Si dati relativi alla diffusione del fenomeno nella popolazione generale è compresa fra il 10 e il 23%. Dobbiamo tenere presente che le percentuali variano perché sono dovute a diverse definizioni operazionali operazionali e al tipo di campione. Per quanto riguarda le stime di diffusione in base al genere della vittima si può dire che una percentuale che va tra il 75 e l'80% delle vittime di stalking è donna.

In una ricerca, datata una decina di anni fa, eseguita dal NVAW – National Violence Against Women, su un campione costituito da 16000 persone, di cui 8000 donne e uomini ha evidenziato che l'80% delle vittime di atti persecutori erano giovani donne di età media di 28 anni. Abbiamo già visto che nelle maggior parte dei casi la vittima conosce il suo persecutore, mentre solo una minoranza viene perseguitata da uno sconosciuto.

Lo stalking è definito dalla persistenza temporale delle azioni persecutorie. Molto studiata è la durata dello stalking che aumenta con l'investimento emotivo dello stalker nella relazione.

Il numero medio di mesi di durata dello stalking è di 22,22 mesi, ovvero poco meno di 2 anni, con comportamenti che si presentano mediante 1 volta a settimana. Esiste quella che viene definita la regola delle due settimane: se un persecutore/trice insiste per più di due settimane è probabile che la sua attenzione continui e che diventi motivo di preoccupazione.

L'Italia ha ratificato la Legge sul femminicidio in data 16 agosto 2013 è entrato in vigore il decreto legge "disposizioni urgenti in materia di sicurezza per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".

In tale decreto vengono mutate e inasprite le pene se:

- il reato di maltrattamenti in famiglia è perpetrati in presenza di minori di anni 18 ;
- il reato di violenza sessuale e consumato nei confronti delle donne in stato di gravidanza;
- il reato è messo in atto ai danni del coniuge divorziato o del partner.

Inoltre è modificato il reato degli atti persecutori in questo modo:

Art. 612 bis. Atti persecutori. Stalking.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge ~~legalmente~~ *anche* separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se *il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici*. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. *La querela proposta e irrevocabile*. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.

Sono previste inoltre una serie innovativa di norme che riguardano il reato dei maltrattamenti in famiglia.

- Si assicura una corretta informazione in merito allo svolgimento dei procedimenti penali
- Le testimonianze verranno acquisite attraverso modalità protette allorché la vittima sia una persona maggiorenne o minorenni che versa in uno stato di vulnerabilità
- L'arresto in flagranza di reato viene esteso ai delitti contro i familiari e conviventi
- Si può prevedere, in casi gravi, di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all'indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Riteniamo innovativo il piano di azione contro la violenza sessuale e di genere.

Il Piano, come si può leggere in G.U., persegue le seguenti finalità:

- a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;
- b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

- c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
- d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
- e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
- f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
- g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
- h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

Ricordo a tutti voi che molti compiti delineati in questo piano di azione di contrasto contro la violenza sono fra i principali compiti che hanno i centri di ascolto mobbing e stalking, contro tutte le violenze dislocati in tutto il territorio nazionale. Molti centri di ascolto stanno già attuando attività specifiche di buone prassi in tale ottica. E' fondamentale che tutti i centri di ascolto mettano in atto azioni preventive specifiche per contrastare la violenza di genere.

CENTRI DI ASCOLTO

I centri di ascolto della UIL si pongono proprio come quei punti sindacali di servizio che evitano

- Lo studio della problematica del mobbing e dello stalking, concorrendo all'elaborazione delle strategie di contrasto e delle modalità di intervento da parte dei Centri di ascolto
- La partecipazione alla realizzazione di specifiche iniziative di ricerca, dibattito, divulgazione, anche agendo su incarico o previo mandato da parte di soggetti privati o pubbliche amministrazioni
- La strutturazione e la realizzazione degli strumenti informativi rivolti all'interno dell'organizzazione e/o a favore dei cittadini interessati alla tematica e potenzialmente coinvolgibili nell'attività dei Centri di ascolto
- La strutturazione e la realizzazione delle iniziative formative rivolte anzitutto a coloro che operano nei Centri di ascolto ed agli operatori sindacali che realizzano i servizi, agiscono nelle categorie, presidiano il territorio

- La pubblicizzazione e la più diffusa conoscenza fra i cittadini delle opportunità assicurate loro da questo Servizio della UIL, anche coordinando le iniziative pubblicitarie e divulgative realizzate a livello regionale, territoriale e categoriale
- La fornitura di una consulenza specialistica e l'affiancamento dei Centri di ascolto per l'esame, la conduzione delle azioni, la soluzione dei casi più complessi o la cui conoscenza diffusa, all'interno dell'Organizzazione e nei confronti degli interlocutori sociali e istituzionali, può rivelarsi utile per l'acquisizione della consapevolezza circa la necessità del contrasto efficace del mobbing e dello stalking
- La predisposizione delle convenzioni-tipo, mediante le quali coinvolgere nell'azione dei Centri di ascolto qualificati professionisti, e di quant'altro utile a dotare le strutture del Servizio di strumenti qualificati e tecnologicamente avanzati
- La sovrintendenza alla rete dei Centri di ascolto e delle iniziative messe in atto agli altri livelli della struttura operativa del Servizio, anche mediante raccordo con le UR, le CST, le UNC. Nello specifico compete a questo livello di responsabilità la validazione degli sportelli, verificatene la strutturazione, la sottoscrizione di convenzioni, il possesso di competenze da parte degli addetti
- La ricerca e la pratica di ogni possibile sinergia e operatività raccordata con gli altri Servizi della UIL, anche al fine del conseguimento degli obiettivi e dei compiti sopra delineati

...Piano B è lo scenario tipico

mi rincorri e con te non è stalking...

(Tiziano Ferro - Killer)